



**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
- TARI PUNTUALE-
(Art. 1 Legge n. 147/2013 e smi)**

IN VIGORE DALL'01/01/2024

Adottato con deliberazione C.C. n. ... del

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2. Gestione dei rifiuti.....	4
Art. 3. Definizioni.....	4
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	5
Art. 5. Soggetto attivo.....	5
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	6
Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo.....	6
Art. 7. Soggetti passivi	6
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	7
Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	9
Art. 10. Superficie degli immobili	9
TITOLO III – COSTO DI GESTIONE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	11
Art. 11. Costi del servizio di gestione dei rifiuti	11
Art. 12. Determinazione della Tariffa	11
Art. 13. Articolazione della Tariffa	11
Art. 14. Periodi di applicazione del tributo	12
Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche	12
Art. 16. Occupanti le utenze domestiche	13
Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche	13
Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche	14
Art. 19. Scuole statali.....	14
Art. 20. Tariffa giornaliera.....	14
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	16
Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche.....	16
Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	16
Art. 23. Riduzioni per rifiuti avviati al recupero e al riciclo	16
Art. 24. Riduzione per la cessione di eccedenze alimentari	17
Art. 25. Agevolazioni per conferimento al di fuori del servizio pubblico.....	18
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	19
Art. 27. Zone non servite	19
Art. 28. Ulteriori agevolazioni	19
Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	19
TITOLO V – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO, DICHIARAZIONI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO.....	20
Art. 30. Obbligo di dichiarazione	20
Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione di inizio, di variazione e/o di cessazione	20
Art. 32. Risposta alla richiesta di attivazione	21
Art. 33. Modalità di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio.....	22
Art. 34. Rimborsi e compensazione	22
Art. 35. Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati	22

Art. 36. Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati	22
Art. 37. Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti	23
Art. 38. Riscossione	23
Art. 39. Poteri del Comune	24
Art. 40. Accertamento	25
Art. 41. Sanzioni	26
Art. 42. Interessi	26
Art. 43. Contenzioso	26
Art. 44. Riscossione coattiva	26
Art. 45. Somme di modesto ammontare	26
TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie	27
Art. 46. Trattamento dei dati personali	27
Art. 47. Decorrenza ed efficacia del regolamento e disposizioni transitorie e finali	27
ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche.	28

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della L. 160/2019, nonché delle vigenti disposizioni del D.lgs. 152/2006 con le modifiche apportate dal D.lgs. 116/2020 che prevede una nuova classificazione dei rifiuti.
2. Al fine di garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei costi di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2003, svolto con le modalità di cui al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, è istituita a decorrere dall'01/01/2024 sul territorio comunale la TARI Puntuale (di seguito TARIP) di cui all'art. 1 comma 667 della L. 147/2013.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tassa con natura corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della L. 147/2013.
4. Il Comune, nella commisurazione delle Tariffe della TARIP, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 e delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dei criteri di articolazione delle Tariffe stabilite dal presente regolamento.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamenti TARI vigenti, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Regolatoria, "ARERA", aventi efficacia vincolante.

Art. 2. Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19, comma 1, lett. f) del D.L. 95/2012.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.lgs. 152/2006, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del D.lgs. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - c. «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - d. «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del D.lgs. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - e. «gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - f. «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del D.lgs. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - g. «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del D.lgs. 152/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - h. «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del D.lgs. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 - i. «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del D.lgs. 152/2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree

- private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- j. «compostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del D.lgs. 152/2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - k. «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del D.lgs. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
 - l. «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del D.lgs. 152/2006, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
 - m. «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
 - n. «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
 - o. «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
 - p. «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
 - q. «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del D.lgs. 152/2006, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - r. «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del D.lgs. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

- 1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 184 comma 3 e dall'art. 185, del D.lgs. 152/2006.
- 2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.lgs. 117/2008.
 - e) le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale (comma 2 lett. d-bis art. 185).

Art. 5. Soggetto attivo

- 1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune di Treviglio relativamente agli immobili ed aree operative la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.lgs. 152/2006, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, dotati almeno di un'utenza attiva ai servizi di rete come acqua, energia elettrica, gas, telefono, collegamenti telematici o di arredamento. Per i locali ad uso non domestico, si considerano soggetti quelli forniti di impianti, attrezzature ovvero nei quali è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte operative, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, campeggi, dancing e cinema all'aperto, depositi e magazzini all'aperto, parcheggi a pagamento, aree scoperte, terrazzi e balconi utilizzati da attività commerciali o di somministrazione;
 - c) Utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) Utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. La TARIP è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono a qualsiasi titolo locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune o detengono i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a. per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la richiesta di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b. per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la richiesta di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della TARIP i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto passivo della TARIP rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art. 2 L. 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del D.L. 214/2019 convertito con modificazioni dalla L. 157/2019.

6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della TARIP rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della TARIP a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la TARIP è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
9. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARIP dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. E' fatto obbligo al soggetto che gestisce gli spazi comuni di presentare al Comune, entro 90 giorni lavorativi, la dichiarazione iniziale e di attivazione del servizio, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva. Inoltre, dovrà fornire l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.
10. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare su richiesta del Funzionario responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti suddetti.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali sussiste il divieto dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamento TARIP, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Sono esclusi dalla TARIP i locali e le aree scoperte pertinenziali ed accessorie di locali tassabili con riferimento alle Utenze Domestiche, Non Domestiche e ad aree comuni condominiali non suscettibili di produrre rifiuti urbani come di seguito dettagliato.
3. Per le Utenze non Domestiche sono esclusi i seguenti locali:
 - dove si producono in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o rifiuti pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito al successivo art. 9;
 - dove si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità;
 - le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere;
 - le superfici adibite all'allevamento di animali, le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura quali ad esempio legnaie, fienili e simili;
 - le superfici adibite a serre fisse o a terra. Sono soggette alla tassa le porzioni di superfici aperte al pubblico e destinate alla vendita o all'esposizione dei prodotti;
 - i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli;
 - i locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva in cui si generano rifiuti speciali, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano; Restano soggette a tassazione le superfici dei magazzini destinate, anche se solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione;
 - le superfici destinate ad impianti sportivi, sia che siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo delle superfici destinati ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

- le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose;
- gli impianti di distribuzione dei carburanti relativamente a quelle aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio
- le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, come attestato da certificazione del direttore sanitario, adibite a:
 - a) sale operatorie,
 - b) stanze di medicazione
 - c) laboratori di analisi,
 - d) laboratori di ricerca,
 - e) laboratori di radiologia,
 - f) laboratori di radioterapia,
 - g) laboratori di riabilitazione e simili,
 - h) reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Sono invece soggetti al tributo gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale d'aspetto; in ogni caso sono assoggettati al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani;

- le aree scoperte pertinenziali, purché non operative;
- le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- le unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e inutilizzabili, in cui sia provata l'assenza di allacciamenti ai servizi pubblici di rete e di arredamento e purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione, limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

4. Per le Utenze Domestiche sono esclusi i seguenti locali:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi di rete, purché inutilizzate e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- i solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
- superfici coperte, soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 1,50 metri;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- le aree scoperte pertinenziali, come:
 - a) posti auto scoperti; aree verdi; giardini;
 - b) corti;
 - c) lastrici solari;
 - d) balconi;
 - e) terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse.
- le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori e stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

5. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, da presentarsi entro il termine di 90 giorni in cui le predette condizioni si sono verificate. Tali circostanze devono poter essere verificabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate (ad esempio, dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, revoca, sospensione, rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i suddetti provvedimenti), supportate da apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica da parte del Comune.

6. Il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione, in difetto di dichiarazione l'immobile sarà assoggettato al tributo per l'intero anno solare.

7. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, l'intero tributo oltre agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, rifiuti diversi da quelli indicati nell'allegato L-quater del D.lgs. n. 116/2000, la superficie non assoggettata al tributo dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività è individuata mediante sopralluogo da parte degli uffici comunali, su istanza del contribuente. Qualora, a seguito di sopralluogo, risulti obiettivamente impossibile delimitare le superfici da escludere, ai sensi della lettera a) punto 5 del comma 682 dell'art. 1 L. 147/2013, sarà applicata una percentuale di abbattimento della superficie nella misura fissa del 25%.
3. La riduzione della superficie, misurata o in percentuale, decorre dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
4. Il contribuente che fruisce della riduzione di cui al presente articolo dovrà altresì presentare annualmente al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.).
5. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi. La sussistenza del presupposto per fruire della detassazione in applicazione del presente articolo, potrà essere soggetto a verifica periodica da parte del Comune. In sede di accertamento per la verifica delle superfici da assoggettare al tributo è ammessa la prova della sussistenza dei presupposti per la fruizione della detassazione da fornire con idonea documentazione quale, a titolo esemplificativo: MUD; formulari di identificazione rifiuto (FIR) per il trasporto; contratti con soggetti abilitati al trattamento dei rifiuti e relative fatture per i servizi di trattamento/smaltimento dei rifiuti; copia dei registri di carico e scarico dei rifiuti. L'omessa dichiarazione entro i termini previsti non comporta il diritto al rimborso del tributo eventualmente versato in relazione alle superfici suscettibili di detassazione.
6. Ai fini del calcolo delle superfici non si considera la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera rifiuti speciali, comunque diversi da quelli urbani di cui all'art 183 comma 1, lettera b ter del D.lgs. n. 152/2006. Resta fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi sia produzione di rifiuti urbani. Sono inoltre soggette a tassazione le superfici destinate, anche se solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione.
7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano superfici destinate alla produzione, nell'ambito delle lavorazioni industriali o artigianali, quelle utilizzate per la produzione in senso stretto, ovvero quelle su cui si svolgono i processi di lavorazione o di trasformazione di materiali o merci (ciclo produttivo), quali le superfici dove sono insediati i macchinari, le attrezzature, e quelle di loro stretta pertinenza.

Art. 10. Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80% di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 1 comma 648 della Legge n. 147/2013 per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.
2. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:
 - a. per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, quali ad esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc., purché di altezza superiore a m 1,5.
 - b. per le utenze non domestiche sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio comprese le aree scoperte operative.
3. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze scoperte e quella parte con altezza inferiore a m 1,50; la superficie delle aree esterne assoggettabile

a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Per i distributori di carburante e gli impianti di autolavaggio sono di regola soggetti a Tariffa i locali coperti, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina e le aree destinate all'aspirazione e pulizia interna dei veicoli;
6. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la Tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

TITOLO III – COSTO DI GESTIONE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 11. Costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. La TARIP è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e dei costi d'esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio stesso ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla deliberazione n. 363/2021 dell'autorità per la regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 12. Determinazione della Tariffa

1. La TARIP è corrisposta in base a Tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La Tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario (di seguito PEF) con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine del 30 aprile o entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, se tale termine è successivo al 30 aprile. Le tariffe anche se approvate entro i termini sopra indicati, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine si applicano le tariffe dell'anno precedente.
3. Le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF.
4. Alle tariffe, annuali e giornaliere, è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19, del D.lgs. n. 504/1992, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Bergamo sull'importo del tributo, nonché ulteriori componenti perequative unitarie determinate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 13. Articolazione della Tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, nonché al sistema di misurazione delle quantità di rifiuto urbano conferite da ogni singolo utente realizzato sul territorio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
4. In particolare, la tariffa è composta da:
 - a. Quota fissa: copre le voci di costo di cui al comma 2.3 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021;
 - b. Quota variabile 1: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 ad eccezione dei costi generati dalla gestione del rifiuto urbano residuo;
 - c. Quota variabile 2: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 relativamente alla sola gestione del rifiuto urbano residuo.
5. La quota fissa per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente Ka per le utenze domestiche e del coefficiente Kc per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. n. 158/1999.
6. La quota variabile 1 per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente Kb per le utenze domestiche e del coefficiente Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.
7. La quota variabile 2 è commisurata alla produzione di rifiuto urbano residuo, rilevata per ciascuna utenza con apposito sistema, secondo i criteri riportati negli articoli che seguono.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione Tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di Tariffa producono effetti dal giorno in cui è avvenuta l'effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di Tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
5. Le variazioni di Tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio, tenendo conto anche dell'effettiva quantità in volume di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile 1 della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. La quota variabile 2 della tariffa per le utenze domestiche è costituita dal prodotto della quota unitaria (€/Lt) per la quantità (Lt) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.
5. In sede di approvazione della quota variabile 2 della tariffa è definito un numero minimo annuale di svuotamenti minimi che ogni categoria di utenza è tenuta a corrispondere e a pagare nell'anno "n" applicando la quota variabile 2. Il numero dei conferimenti minimi, espresso in litri è anche determinato dalle statistiche degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell'anno precedente. Per ogni svuotamento di rifiuto indifferenziato conferito dall'utente eccedente tale valore minimo, ad esclusione di quelli conferiti mediante contenitori per la raccolta dei presidi igienico-sanitari, è applicata la quota variabile 2, da pagare a conguaglio nell'anno "n+1". Il numero dei conferimenti minimi attribuito ad ogni utenza, da pagare nell'anno "n", corrisponde al numero dei conferimenti minimi della categoria di appartenenza.
6. Non si procede al rimborso della quota variabile 2 della tariffa nel caso in cui i litri di rifiuti indifferenziati conferiti sia inferiore al numero minimo annuale previsto dal Piano Tariffario. La quota variabile 2, è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

7. Il valore per categoria degli svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare i chilogrammi minimi e quelli aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti per la presentazione della denuncia, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate periodicamente dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le *colf* e le badanti che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della Tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e la dichiarazione presentata tempestivamente.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 1 unità, ad esclusione dei casi in cui gli alloggi siano effettivamente utilizzati da un numero superiore di soggetti e nel caso il numero degli occupanti risulti dalla dichiarazione dell'utente. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. I medesimi locali, se pertinenti alle abitazioni si considerano utenze soggette al tributo per la sola quota fissa.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Nel caso di decesso del contribuente unico occupante dell'immobile, l'utenza viene considerata condotta da un solo occupante e intestata ad uno degli eredi, purché non residenti nell'immobile o rimanendo l'immobile non adibito ad altri usi (affitto o residenza di altri soggetti).

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile 1 della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. La quota variabile 2 della tariffa per le utenze non domestiche è costituita dal prodotto della quota unitaria (€/Lt) per la quantità (Lt) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.
5. In sede di approvazione della quota variabile 2 della tariffa è definito un numero minimo annuale di svuotamenti che ogni utenza è tenuta a corrispondere e a pagare applicando la quota variabile 2. Il numero dei conferimenti minimi, espressi in litri è determinato anche dalle statistiche degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell'anno precedente. Per ogni svuotamento di rifiuto

indifferenziato conferito dall'utente eccedente tale valore minimo, è applicata la quota variabile 2. La quota variabile 2, riferita al numero minimo annuale di svuotamenti che ogni utenza è tenuta a corrispondere, verrà addebitata nell'anno "n", mentre la quota variabile 2 per ogni svuotamento di rifiuto indifferenziato conferito dall'utente eccedente il predetto minimo, verrà addebitata nell'anno "n+1". Qualora ciò non fosse possibile, la quota variabile 2, verrà addebitata interamente a conguaglio nell'anno "n+1".

6. Non si procede al rimborso della quota variabile 2 della tariffa nel caso in cui i litri di rifiuti indifferenziati conferiti sia inferiore al numero minimo annuale previsto dal Piano Tariffario. Per le utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti o che non hanno effettuato conferimenti nell'anno precedente, per le quali è comunque dovuta la quota variabile 2, ad esclusione di quelle che abbiano comunicato la volontà di uscita dal servizio pubblico ai sensi dell'art. 26 che non sono tenute al pagamento, i conferimenti minimi in chilogrammi verranno attribuiti utilizzando come base di calcolo i mq e il coefficiente di produttività Kd, rapportati al periodo di occupazione.
7. Il valore per categoria degli svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare i chilogrammi minimi e quelli aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle indicate nel D.P.R. n. 158/1999 come modificato dal D.lgs. n. 116/2020, in funzione della popolazione residente. Le categorie di attività per le utenze non domestiche sono indicate nell'allegato "A".
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato citato viene di regola effettuato sulla base dell'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo. Qualora non sia identificabile oggettivamente l'attività effettivamente svolta nei predetti locali ed aree, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.
3. Con la deliberazione di approvazione delle tariffe è possibile creare anche sottocategorie di utenza rispetto a quelle di cui al comma 1, comunque nel rispetto dell'intervallo (range) dei coefficienti di produzione potenziale dei rifiuti, Kc e Kd, propri della categoria principale.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le Tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. Solo nel caso esista equivalenza tra le superfici aventi destinazione diversa, risultante da distinte classificazioni della camera di commercio, è possibile suddividere in più categorie l'utenza stessa.

Art. 19. Scuole statali

1. La TARIP dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 248/2007 (convertito dalla Legge 31/2008).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARIP.

Art. 20. Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla corrispondente categoria di utenza non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
6. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del Canone Mercatale, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Comune in modo autonomo.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La Tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% sulla quota fissa e sulla quota variabile 1;
 - b. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% sulla quota fissa e sulla quota variabile 1.
 - c. all'abitazione, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia che eroga la pensione si applica una riduzione della TARIP nella misura di 2/3, a condizione che l'unità immobiliare in questione non risulti locata o data in comodato d'uso;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Per le utenze domestiche che praticano un sistema di compostaggio domestico aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, così come descritto all'art. 33 "Autocompostaggio" del Regolamento comunale per i servizi di igiene urbana vigente, è riconosciuta una riduzione pari al 10% della quota variabile 1.
4. L'utente che intenda fruire della riduzione di cui al comma 3 deve sottoscrivere e presentare al Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Ambiente, apposita dichiarazione secondo il modello fornito da tale ufficio. L'istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede la riduzione e decorre dall'anno successivo a quello di presentazione. La riduzione, una volta riscontrata la spettanza, compete anche per gli anni successivi, fino a quando permangano le condizioni per usufruirne. In mancanza di presentazione della dichiarazione suddetta, la riduzione non può trovare applicazione. Laddove l'utente dismetta l'attività di compostaggio domestico è tenuto a darne comunicazione al Comune.

Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La Tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile 1, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, di cui ai successivi art. 31 e 32, o in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Le modifiche di cui sopra potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 23. Riduzioni per rifiuti avviati al recupero e al riciclo

1. Le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del servizio pubblico che dimostrino di aver avviato al recupero o al riciclo i propri rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile 1 della tariffa. La riduzione si applica in modo proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo o al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati sulla base dei criteri specificati nel presente articolo.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una

particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale”.

3. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”.
4. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti avviati al riciclo o al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso dello stesso anno. In mancanza di una puntuale quantificazione dei rifiuti prodotti la quantità totale si ottiene applicando il Kd di riferimento applicato all'utenza all'intera superficie imponibile. La riduzione così determinata inciderà, fino al 100%, sulla sola quota variabile 1 della Tariffa dovuta dall'utenza stessa, tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti non avviati al riciclo e conteggiati nella quota variabile 2 comunque dovuta.
5. La riduzione di cui al presente articolo è riconosciuta a consuntivo, previa richiesta dell'utente da presentarsi annualmente al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello cui il tributo si riferisce. Alla richiesta deve essere allegata apposita dichiarazione attestante le quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente suddivise per codice CER (o EER); a tal fine il Comune rende disponibile il modello di dichiarazione. La richiesta, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
6. Alla dichiarazione potrà essere allegata a comprova, a titolo esemplificativo, la seguente documentazione:
 - a) autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e le modalità di recupero;
 - b) copia di tutti i formulari di identificazione rifiuto (FIR) per il trasporto, di cui all'art. 193, del D.lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario abilitato al trattamento e riciclo, unitamente al prospetto riepilogativo delle quantità suddivise per codice EER;
 - c) copia del REGISTRO CARICO E SCARICO ex art. 190 D.lgs. 152/2006 (per soggetti obbligati);
 - d) copia delle fatture con indicazione del tipo di rifiuto trattato, della quantità e del periodo di riferimento;
 - e) copia dei contratti stipulati con ditte specializzate abilitate al trattamento dei rifiuti.
7. Il Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Ambiente/paesaggio, congiuntamente all'Ufficio Tributi, verifica la congruità dei dati forniti e la percentuale di riduzione della quota variabile 1 della Tariffa ed entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione comunica l'esito della verifica all'utente. In sede di verifica il contribuente è tenuto ad esibire a richiesta del Comune la predetta documentazione; in caso di mancata produzione della documentazione entro i termini fissati dal Comune la riduzione non potrà essere applicata.
8. La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell'utente dell'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti.

Art. 24. Riduzione per la cessione di eccedenze alimentari

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166 e dell'art. 1, comma 652 della Legge 147/2013, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30% della quota variabile 1 della Tariffa della tassa sui rifiuti.

2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166 e smi.
3. Al fine di consentire la riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, le associazioni assistenziali o di volontariato devono chiedere preventivamente al Comune di Treviglio l'iscrizione nell'Albo comunale delle associazioni, istituito con regolamento approvato con delibera di C.C. n. 17 del 06/03/2012 e smi. Le associazioni di nuova iscrizione dovranno presentare domanda entro il 30 novembre e l'iscrizione avrà validità dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Per poter godere della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari alle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni non iscritte nel citato elenco non comporterà la riduzione della tassa sui rifiuti prevista dal precedente comma 1.
5. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a cinquemila chilogrammi ed è così determinata:
 - a. per le attività che cedono un quantitativo tra cinquemila chilogrammi e diecimila chilogrammi, si applica una riduzione del 15%;
 - b. per le attività che cedono un quantitativo superiore a diecimila chilogrammi, si applica una riduzione del 30%;
6. Il riconoscimento alla riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente.
7. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.
8. Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni indicate nell'elenco di cui al comma 3, quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione di cui al comma 1.

Art. 25. Agevolazioni per conferimento al di fuori del servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, e dell'art. 238, comma 10, del D.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. 69/2021, la scelta di non avvalersi del servizio pubblico delle utenze non domestiche di cui al precedente comma deve essere comunicata preventivamente al Comune, via PEC all'indirizzo comune.treviglio@legalmail.it indirizzata all'ufficio Tributi ed al Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Ambiente, a pena di irricevibilità, entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Per le utenze non domestiche la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
4. Per comunicare la scelta di cui al comma 2, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - a l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - b il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - c i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - d l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;
 - e il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
 - f L'elenco di idonea documentazione, allegata, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo di due anni con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARIP. Per le attività non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali ovvero al massimo entro 30 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali con decorrenza dall'anno successivo.
5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, provvede a mezzo del Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Ambiente/Paesaggio al distacco dal servizio pubblico dell'utenza richiedente, dandone notizia al gestore del servizio rifiuti ed entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della

documentazione comunica l'esito della verifica all'utente ed all'ufficio tributi per le opportune correzioni all'utenza.

7. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico, in forza dell'esercizio dell'opzione di conferimento al di fuori del pubblico servizio ritualmente e validamente esercitata, l'utenza non domestica deve comunque corrispondere al Comune la quota fissa annuale della tariffa TARIP e provvedere al versamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del D.lgs. n. 504/1992 e delle quote perequative ARERA, il quale andrà versato, nei modi e termini stabiliti dal Comune, contestualmente al versamento della TARIP.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARIP dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile 1 e 2 della Tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARIP è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27. Zone non servite

1. La TARIP è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile 1 e 2, al 40% per le utenze poste in zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti e comunque ubicate ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. La riduzione di cui al presente articolo, deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo da presentarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 28. Ulteriori agevolazioni

1. La TARIP può essere applicata in misura ridotta in caso di emergenze sanitarie o socio-economiche che possono riguardare anche una porzione del territorio comunale o determinate categorie di utenti.
2. Le agevolazioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARIP di competenza dell'esercizio al quale su riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

TITOLO V – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO, DICHIARAZIONI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO

Art. 30. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.b) nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione con contestuale richiesta di attivazione, deve essere presentata da uno solo dei detentori o possessori ed ha effetto anche per gli altri

Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione di inizio, di variazione e/o di cessazione

1. La dichiarazione con contestuale richiesta di attivazione del servizio, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune deve essere presentata all'Ente medesimo, entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio, variazione e cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali ed aree di cui all'art. 6 del presente regolamento e può essere:
 - a. consegnata direttamente all'Ufficio Tributi del Comune;
 - b. inviata a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
 - c. inviata a mezzo posta elettronica allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità
 - d. inviata a mezzo PEC firmata digitalmente dal dichiarante
 - e. compilata on line.
2. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo di posta elettronica/PEC.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al precedente comma 1. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
4. La dichiarazione presentata oltre 90 (novanta) giorni di cui al precedente comma 1 sarà considerata omessa.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche:
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni indicando e documentando tutti i requisiti necessari, ove non prevista apposita istanza;
 - h. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente
 - i. La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione autografa o digitale a seconda della modalità di presentazione utilizzata dal dichiarante;
 - Utenze non domestiche:
 - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

- c. Dati identificativi delle persone fisiche che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni, indicando e documentando tutti i requisiti necessari, ove non prevista apposita istanza;
 - h. L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e modelli di pagamento, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente e dove dovuto e disponibile l'indirizzo di posta elettronica certificata.
 - i. La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione autografa o digitale a seconda della modalità di presentazione utilizzata dal dichiarante;
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, tenendo conto del volume effettivo dei rifiuti conferiti fino alla data di cessazione stessa. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di 90 giorni dalla data di cessazione dell'occupazione dei locali, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 7. Si considera idonea prova di cessazione:
 - a. La dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
 - b. La presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
 - c. In caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario-locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione o in alternativa copia della ricevuta di risoluzione del contratto, fermo restando che la soggettività passiva rimane in capo all'occupante fino alla data di consegna delle chiavi al locatore.
 8. Al fine di semplificare gli adempimenti del contribuente, il Comune, qualora sia a conoscenza della detenzione del possesso dei locali e delle aree soggette alla TARI, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge, procede con la cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dai dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione da parte dell'ufficio.
 9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 90 (novanta) giorni dal decesso. In mancanza, l'Ufficio può procedere alla variazione dell'intestatario della tassa, inserendo come obbligato principale la persona o una delle persone conviventi con il soggetto deceduto, prediligendo l'intestazione al coniuge superstite convivente rispetto ad altri componenti.
 10. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARIP, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e della TARI eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art. 32. Risposta alla richiesta di attivazione

1. Entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a. Il riferimento alla richiesta;
 - b. Il codice utente ed il codice utenza (intestazione dell'utenza)
 - c. La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento del tributo, l'attivazione del servizio.
2. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, come indicato nella richiesta dell'utente.
3. La risposta fornita non ha il valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, modalità e strumento giuridico tipizzato (atto di accertamento) dalle vigenti disposizioni normative nazionali di riferimento e dalle disposizioni del presente regolamento in tema di controllo e accertamento.

Art. 33. Modalità di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio

1. Entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta di variazione o cessazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a. Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento del tributo, la variazione o cessazione del servizio.
2. La richiesta di variazione, il cui esito genera una diminuzione del tributo dovuto, produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di novanta giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
3. La risposta fornita non ha il valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, modalità e strumento giuridico tipizzato (atto di accertamento) dalle vigenti disposizioni normative nazionali di riferimento e dalle disposizioni del presente regolamento in tema di controllo e accertamento.

Art. 34. Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 120 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori o uguali alla soglia minima di € 12,00.

Art. 35. Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. Le disposizioni del presente articolo concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di Regolazione (ARERA) in tema di qualità del servizio e non riguardano il rapporto di imposta e le disposizioni normative nazionali e regolamentari che lo disciplinano.
2. L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.
3. Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, reso disponibile presso lo sportello fisico ovvero compilabile online, il quale deve contenere i seguenti campi:
 - a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta
 - b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) Il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti
 - f) Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 2, purché la comunicazione contenga i campi obbligatori previsti nel comma 2 dal punto a) al punto f).

Art. 36. Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:
 - a) richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - b) reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
 - c) richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.
2. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) il riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari, eventuali ulteriori chiarimenti;

3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere;
 - c) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
4. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'esito della verifica ed in particolare:
 - a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

Art. 37. Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

1. Qualora dalle verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica si evidenzia un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato mediante rimborso diretto sul conto corrente del contribuente.

Art. 38. Riscossione

1. Il versamento della TARI è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 (modello F24), ovvero tramite altre modalità previste dalla normativa vigente; il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alla dichiarazione o richieste di atti di variazione o cessazione del servizio. Con la delibera di approvazione delle tariffe sono stabilite le modalità di versamento del tributo.
2. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, invia ai contribuenti risultanti nella banca dati comunale un apposito avviso di pagamento (documento di riscossione) almeno una volta all'anno.
3. Al documento di riscossione sono allegati i modelli di pagamento precompilati sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenenti l'importo da versare per la tassa rifiuti e per il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella deliberazione Arera n. 444/2019 e s.m.i.. Tale trasmissione non esenta il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.
4. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
5. Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.
6. Il termine di cui al comma 4 del presente articolo va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnati documenti di riscossione con diverse scadenze.
7. In nessun caso possono essere imputati all'utente eventuali ritardi o disguidi vari nella ricezione del documento di riscossione.
8. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, è tenuto a garantire almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
9. Con deliberazione del Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe annuali è determinato il numero delle rate in cui è suddiviso il tributo e le scadenze entro cui devono essere eseguiti i relativi pagamenti. Le scadenze indicate in tale deliberazione hanno valenza per il solo anno di competenza del tributo.
10. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. E' previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. Ai contribuenti provvisti di indirizzo di posta elettronica certificata verrà inviato l'avviso di pagamento esclusivamente in modalità elettronica.

11. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
12. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
13. Ai sensi dell'art. 25 della L. 289/2002, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12,00 euro.
14. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento pari al trenta per cento di ogni importo non versato, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva tramite ruolo esattoriale. Sulle somme dovute relative al tributo non versato, ai diritti di notifica ed alla sanzione per omesso versamento verranno aggiunte le ulteriori spese derivanti dalla attivazione della procedura di riscossione coattiva.
15. E' ammessa la possibilità di rateizzazione delle rate ordinarie da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento, nei seguenti casi:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico, gas e idrico;
 - b) qualora l'importo addebitato superi il 30% del valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.Il numero delle rate mensili non può essere superiore a 8 e l'importo minimo di ogni rata non può essere inferiore ad € 50,00. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della predetta rata.

Art. 39. Poteri del Comune

1. La Giunta comunale designa il funzionario responsabile della TARIP a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. invitare il contribuente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte idonee per la determinazione delle superfici occupate, e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - b. richiedere notizie, relative ai presupposti applicativi della tassa, non solo agli occupanti o ai detentori dei locali e/o delle aree, ma anche ai proprietari degli stessi;
 - c. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto o scritture private, necessarie per accertare la data di inizio dell'occupazione dei locali e/o aree;
 - d. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, o richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - e. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero gestori di pubblici servizi.
 - f. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, previo avviso scritto recapitato al contribuente almeno 7 giorni prima dell'accesso. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni;Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare nei quali l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
4. Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento del tributo nei casi di multiproprietà e centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree.
5. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sulle dichiarazioni e sui versamenti eseguiti dai contribuenti, nonché dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento o l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese.

Art. 40. Accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
2. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e/o dai riscontri operati in base al precedente articolo, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della L. 160/2019, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, tutti gli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, acquisiscono la natura di titolo esecutivo.
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
5. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata, nei casi previsti dalla normativa vigente. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera perfezionata alla data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
6. Gli accertamenti per omessa o infedele presentazione della dichiarazione divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione TARIP per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Il contribuente può richiedere, con apposita istanza motivata da condizioni di disagio economico-sociale, il pagamento rateale degli avvisi di accertamento secondo i seguenti scaglioni:

fino a € 100,00:	2 rate mensili
da € 100,01 a € 500,00:	fino a 4 rate mensili
da € 500,01 a € 3.000,00:	da 5 a 12 rate mensili
da € 3.000,01 a € 6.000,00:	da 13 a 24 rate mensili
oltre € 6.000,01:	fino a 36 rate mensili

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Competente all'esame dell'istanza è il funzionario responsabile e, qualora non ricorrano gravi motivi, l'istanza è accolta e, sulle somme dovute a titolo di imposta rateizzate, si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso di interesse legale. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi, fa decadere il diritto alla rateizzazione con immediato passaggio alla riscossione coattiva delle somme residue;

Nel caso di rateizzazioni superiori a 24 mesi è prevista la presentazione di apposita polizza assicurativa o fidejussione bancaria a copertura della somma dovuta e per il periodo considerato dalla dilazione dei pagamenti, maggiorato di 90 giorni. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore entro il termine di 20 giorni dalla decadenza della rateizzazione, su semplice richiesta da parte del Comune.

Per le somme affidate in carico all'Agente della Riscossione a norma della lett. b) del comma 792 dell'art 1 della L. 160/2019 la rateazione deve seguire le specifiche disposizioni contenute nell'art. 19 del D.P.R. 602/1973.

Art. 41. Sanzioni

1. Per le sanzioni si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art.1, commi 695-699 della L. 147/2013.
2. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.lgs. 472/1997.

Art. 42. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 43. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 546/1992.
2. Si applicano gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 44. Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, l'Ente procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento ai sensi della L. 160/2019.
2. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.lgs. 446/1997 ovvero da soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 792-804 della L. 160/2019.

Art. 45. Somme di modesto ammontare

1. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 46. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679.

Art. 47. Decorrenza ed efficacia del regolamento e disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore ed hanno effetto dal 1° gennaio 2024.
2. Con la decorrenza del presente regolamento si intendono sostituite integralmente le precedenti disposizioni regolamentari in materia di tributo sui rifiuti.
3. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di rifiuti e in materia tributaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, oratori, scuole (ballo, guida, asili nido, materne, ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, aziende orticole e florovivaistiche senza vendita diretta, maneggio cavalli
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Aree scoperte attività produttive ed aziende cerealicole e zootecniche
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedale in convenzione
11. Agenzie, assicurazioni, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Calzature, ferramenta, negozi abbigliamento, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, tintorie, lavanderie, lavasecco
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti, centri commerciali in convenzione
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club, sale gioco